



COMUNICATO UFFICIALE N. 387 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 412/AA al N. 415/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 412/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 676 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Simone CIANCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE CIANCIO, calciatore della società Avellino, in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara VIBONESE - AVELLINO del 17 aprile 2021, al 70mo minuto di gara, pronunciato una espressione blasfema;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone CIANCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Simone CIANCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 413/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 566 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Federico GENTILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICO GENTILE, tesserato in qualità di calciatore per la società A.J. Fano S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara Mantova-A.J. Fano del 21/02/2021, al minuto 76° circa, a seguito di un'azione di gioco e di un diverbio verbale, utilizzato parole dal contenuto discriminatorio e denigratorio per motivi di razza nei confronti del calciatore RAYYAN Banija del Mantova.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Federico GENTILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Federico GENTILE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 414/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 570 pf 20/21 adottato nei confronti della Sig.ra Paola LUCIANO, del Sig. Antonio Bianco, e della società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLA LUCIANO, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserata per la società U.S. Avellino 1912 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20; per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Ciancio Simone, De Simone Domenico e Matarazzo Giuseppe al tampone eseguito il 05/09/20 e refertato il 06/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Silvestri Luigi e Alessandro Picariello al tampone eseguito il 19/10/20 e refertato il 20/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Maniero Riccardo al tampone eseguito il 09/11/20 e refertato il 10/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Tito Fabio al tampone del 14/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di D'Angelo Santo, Rizzo Agostino, Rocchi Gabriele e Silvestri Marco al tampone del 16/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Aloï Salvatore al tampone del 18/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla nuova accertata positività al Covid-19 di De Simone Domenico al tampone del 22/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Adamo Emanuele Pio al tampone del 24/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/09/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 24/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 16/10/20 a distanza di 20 giorni dal precedente del 26/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 06/11/20 a distanza di 21 giorni dal precedente del 16/10/20; per non aver sottoposto il

Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/01/21 a distanza di 18 giorni dal precedente del 18/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 20/01/21 a distanza di 15 giorni dal precedente del 05/01/21;

ANTONIO BIANCO, Responsabile Sanitario tesserato per la società U.S. Avellino 1912 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Ciancio Simone, De Simone Domenico e Matarazzo Giuseppe al tampone eseguito il 05/09/20 e refertato il 06/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Silvestri Luigi e Alessandro Picariello al tampone eseguito il 19/10/20 e refertato il 20/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Maniero Riccardo al tampone eseguito il 09/11/20 e refertato il 10/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Tito Fabio al tampone del 14/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di D'Angelo Santo, Rizzo Agostino, Rocchi Gabriele e Silvestri Marco al tampone del 16/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Alois Salvatore al tampone del 18/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla nuova accertata positività al Covid-19 di De Simone Domenico al tampone del 22/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Adamo Emanuele Pio al tampone del 24/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/09/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 24/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 16/10/20 a distanza di 20 giorni dal precedente del 26/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 06/11/20 a distanza di 21 giorni dal precedente del 16/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/01/21 a distanza di 18 giorni dal precedente del 18/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 20/01/21 a distanza di 15 giorni dal precedente del 05/01/21;

U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Paola LUCIANO, in proprio e, in qualità di Legale rappresentante, per conto della società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., e dal Sig. Antonio BIANCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la Sig.ra Paola LUCIANO, di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Antonio Bianco, e di € 1.945,00 (millenovecentoquarantacinque/00) di ammenda per la società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 415/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 674 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sigg. Carlo REGNO e Davide BALLARDINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARLO REGNO, allenatore in seconda della società Genoa Cricket And F.C.SPA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara MILAN - GENOA del 18 aprile 2021, pronunciato più volte espressioni blasfeme;

DAVIDE BALLARDINI, allenatore della società Genoa Cricket And F.C.SPA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nel corso della gara MILAN - GENOA del 18 aprile 2021, all'81mo minuto di gara, pronunciato espressione blasfema.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Carlo REGNO e Davide BALLARDINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Carlo REGNO e di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Davide BALLARDINI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina